



**Comunità Montana
Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera**
Via Fornace Merlo, 2
23816 Barzio (Lecco)
C.F. 01409210133



**CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO DI BELLANO E
LA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE
PERIODO 2021-2026**

Tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, di seguito denominata "Comunità Montana",

e

le Amministrazioni Comunali appartenenti all'Ambito Distrettuale di Bellano, di seguito denominate "Comuni": Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Varenna

Preso atto che

- la Legge n. 328/2000 che all'art.1 recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia", in coerenza con gli artt.2, 3 e 38 della Costituzione, e che ai sensi di detta Legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art.128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- ai sensi del richiamato D. Lgs. 112/98 e della legge 328/2000 compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Gestione Associata Servizi alla Persona

unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;

- l'art. 6 della menzionata legge 328/00 prevede che ai Comuni spetti definire, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo la disciplina adottata dalle Regioni, la "programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazioni delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5";

Tenuto conto

- di quanto disposto dalla Legge Regionale 3/2008 "Governo della Rete degli Interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che individua all'Art. 13 i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane come titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e del successivo Piano Regionale Socio-assistenziale;
- delle indicazioni contenute nella Legge Regionale n.31 del 11/07/1997 art.6 - la Regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività socio-assistenziali di competenza degli Enti locali - e delle successive norme regionali sull'integrazione socio-sanitaria tra cui la recente Legge regionale 11 agosto 2015 n.23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- dei disposti contenuti nelle leggi n. 59 del 1997, D. Lgs. 112/98 "Conferimento di finzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59" e n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008 "Riordino delle Comunità Montana della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e s.m.i.;
- delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31 della legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 16 della legge n. 148/2011, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni;

Dato atto che la gestione associata dei Servizi Sociali è annoverata fra le funzioni fondamentali indicate nella sopra richiamata normativa, così come individuate dall'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009:

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata di tutti i servizi e interventi rientranti nelle aree definite nell' "Accordo di programma per la gestione in forma associata di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie" (allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione), approvato nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Bellano in data 15.10.2020, e in particolare i servizi rientranti nelle aree:

- Area specialistica minori
- Area minori e giovani
- Area famiglia
- Area anziani
- Area disabilità
- Area adulti

erogati per il tramite di idoneo personale, nella forma della coprogettazione con soggetti del Terzo settore per la gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei Servizi alla Persona, secondo quanto approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 2 – Finalità della gestione associata tra i Comuni

La gestione associata è lo strumento attraverso il quale il singolo Comune pur avendo la possibilità di erogare autonomamente le attività specificate nell'art. 1 coglie le economie di gestione e i vantaggi tecnico-qualitativi che derivano da una gestione condivisa.

La gestione associata dei Servizi alla persona rappresenta, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, una valida soluzione sia in termini organizzativo/gestionali che per una migliore ottimizzazione dei costi e assicura una gestione omogenea degli interventi sull'intero Ambito Distrettuale.

La gestione associata, quindi, è finalizzata all'obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali e di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico – qualitativo a favore del cittadino. Tale obiettivo assume preminenza nei settori in cui l'azione del singolo Ente Locale incontra impedimenti o difficoltà ad assicurare il migliore assolvimento delle funzioni di competenza. La gestione associata, inoltre è considerata quale importante strumento per la realizzazione della rete socio-assistenziale del territorio, considerata quale sistema integrato, e favorisce altresì l'integrazione socio sanitaria con i servizi gestiti da altri Enti o dai Soggetti del privato Sociale.

Art.3 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

I predetti Comuni individuano la Comunità Montana quale Ente Capofila dei Servizi in parola e forniscono i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività sopra descritte. La Comunità Montana sulla base di tale mandato opera in nome e per conto dei Comuni convenzionati, con le modalità operative concordate. Il potere d'indirizzo programmatico e le funzioni sociali, rimangono in capo ai singoli Comuni. In virtù di tale mandato, inoltre, la Comunità Montana è anche autorizzata a negoziare e a stipulare con i terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle attività sopra elencate. In ogni caso, i costi di gestione dei predetti servizi socio assistenziali sono a carico di tutti i Comuni convenzionati e vengono ripartiti sulla base dei costi effettivamente sostenuti e attraverso la quota di solidarietà.

La Comunità Montana utilizzando le necessarie risorse umane, tecniche, logistiche e finanziarie, coordina in modo uniforme le attività socio-assistenziali. Il modello di organizzazione dei servizi sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità ed alla realizzazione di modelli uniformi regolamentativi ed organizzativi innovativi nella gestione dei servizi.

La Comunità Montana è tenuta alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli.

Art. 4 Decorrenza e durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data del 01.01.2021 e ha durata fino al 31.12.2026. La stessa, in assenza di modifiche sostanziali, potrà essere prorogata per ugual periodo su conferma e deliberazione degli Enti associati.

Art. 5 Adesioni successive

Nel caso in cui uno o più Comuni si proponessero di sottoscrivere l'associazione in momenti successivi a quello in rapporto al quale si procede con il presente atto, la Comunità Montana si riserva, sentiti gli altri Comuni già convenzionati, di verificare tempi e modi per l'ammissione, tenuto conto della necessità tecnica di procedere alla riorganizzazione operativa dei servizi.

Art. 6 Revoca e recesso

Il singolo Comune ha facoltà di recesso dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso scritto di sei mesi. Eventuali oneri a carico del comune derivanti dal periodo di gestione dei servizi

effettuati saranno comunque imputati allo stesso.

Art. 7 Adempimenti dovuti dall'Ente Capofila

La Comunità Montana si impegna a svolgere le procedure per l'affidamento dei servizi di cui all'Art. 1 in ossequio a quanto disciplinato dal D.lgs. 50/2016, ed eventualmente ai principi dell'ordinamento comunitario, nella forma della coprogettazione con soggetti del Terzo settore, come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci che ha ritenuto la coprogettazione come la forma più idonea a rispondere ai bisogni dei cittadini in quanto capace di favorire lo sviluppo, la ricomposizione e la maggiore flessibilità degli interventi e delle risorse nell'ambito Sociale.

La Comunità Montana si impegna ad erogare, con proprio personale o mediante l'affidamento a terzi, i servizi e le prestazioni concernenti l'oggetto a tutti i cittadini residenti di ogni singolo Comune sottoscrittore.

Art. 8 Adempimenti dovuti dai Comuni

I Comuni convenzionati si impegnano a:

- fornire l'apporto indispensabile per la buona realizzazione dei servizi, sia amministrativamente che operativamente;
- rispettare le norme regolamentari di accesso ai servizi da parte dell'utenza, concordate unanimemente con gli Enti Associati;
- pagare gli oneri di competenza nella misura indicata e riportata nei successivi articoli.

Art. 9 Sistema di finanziamento dei servizi oggetto della convenzione

Le attività oggetto della delega sono finanziate mediante:

- 1) Risorse regionali e nazionali
- 2) Risorse proprie degli Enti aderenti come definito in sede di programmazione (quote di solidarietà)
- 3) Risorse proprie degli Enti di aderenti in relazione ai servizi diretti
- 4) Risorse derivanti da partecipazione a bandi di natura diversa
- 5) Compartecipazione di enti e/o privati, donazioni liberali, azioni di fundraising territoriale.

Le eventuali quote di compartecipazione alla spesa degli utenti sono introitate direttamente dai singoli comuni e comunicate annualmente alla Comunità Montana ai fini della rendicontazione annuale relativa a contributi definitivi dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano.

Art. 10 Determinazione degli oneri

I Comuni associati sono tenuti a corrispondere alla Comunità Montana gli oneri complessivi di competenza derivanti dalla gestione delle attività socio-assistenziali di cui alla presente convenzione.

Gli oneri di competenza dovuti per la gestione delle attività, sono determinati dalla quota di solidarietà definita annualmente dall'Assemblea, quota che comprende gli oneri del personale della Comunità Montana relativi alla attività di coordinamento amministrativo e tecnico dei servizi di cui alla presente convenzione, e sulla base di servizi effettivamente resi e rendicontati.

Un preventivo di gestione annuale dovrà indicare tutti gli oneri di competenza dei Comuni associati, relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Gli oneri della struttura dell'ufficio unico dei servizi associati, di cui alla presente convenzione, posto presso la sede della Comunità Montana in Barzio, relativi a spese per il riscaldamento, manutenzione ordinaria, servizi di pulizia, spese vive (telefoniche, energia elettrica, acqua, gas), materiali vari di consumo e gli oneri delle strutture ed attrezzature dell'ufficio, sono a carico dei comuni e ricompresi nella quota di solidarietà. Gli oneri di eventuali uffici messi a disposizione per i servizi nelle rispettive sedi dei Comuni, relativi a spese per il riscaldamento, manutenzione ordinaria, servizi di pulizia, spese vive (telefoniche, energia elettrica, acqua, gas), postazioni informatiche, materiali vari di consumo, sono a carico dei rispettivi Comuni.

I preventivi di gestione connessi alla delega della funzione sono presentati annualmente dalla Comunità Montana ai Comuni convenzionati entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente per l'impegno di spesa.

Art. 11 Tempi e modalità di pagamento

La Comunità Montana provvederà a comunicare a ciascun Comune, l'importo annuale preventivato per la gestione dei servizi. Tale importo dovrà essere erogato come segue:

- quota di solidarietà entro il mese di settembre dell'anno di competenza dei servizi;
- costi dei servizi e rette a rendicontazione, su richiesta almeno due volte l'anno.

Art. 12 Rendicontazioni tecnica -economico-finanziaria

La Comunità Montana si impegna a presentare una relazione tecnica di gestione ai comuni al termine dell'esercizio annuale, insieme al rendiconto economico- finanziario della gestione.

Tale rendiconto riporta sintetica indicazione dei servizi svolti e dei risultati raggiunti e i costi effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento.

Art. 13 Verifiche tecniche sull'andamento della gestione

La verifica tecnica delle attività è effettuata primariamente da ogni Comune nell'ambito del proprio territorio. Allo scopo di favorire il processo di verifica tecnica sull'andamento della gestione, l'ente capofila e gli altri comuni possono convocare appositi incontri congiunti periodici.

Tali incontri che avvengono in presenza dei rappresentanti degli enti associati, nonché dalle figure tecniche preposte alla gestione, sono convocati dall'Ente Capofila o su richiesta dei Comuni.

Gli incontri di verifica hanno carattere formale e sono orientati al controllo tecnico della qualità delle prestazioni rese e più in generale all'andamento complessivo delle attività. Nel contesto di tali incontri le parti possono individuare strumenti di verifica al raggiungimento degli obiettivi e costruire un sistema condiviso di indicatori di qualità.

Art 14 Rinvio ad atti regolamentari successivi

Allo scopo di meglio precisare gli aspetti di organizzazione dei servizi i Comuni e la Comunità Montana, potranno provvedere alla redazione di regolamenti interni di funzionamento delle attività e dei servizi il più possibile uniformi ed integrati.

Art. 15 Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, la convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

Art. 16 Clausole di adesione

La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 17 Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Comunità Montana e i Comuni aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed alla applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

Art. 18 Scioglimento della convenzione

Gli Enti aderenti sciogliono la convenzione:

- a) Quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Gestione Associata Servizi alla Persona

diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata;

- b) Per altre cause previste dalla legge statale o regionale o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti all'attribuzione di competenze per la gestione di funzioni e servizi in forma associata;
- c) Qualora ragioni economiche e di funzionalità dell'Ente Capofila ovvero degli Enti sottoscrittori non rendano più possibile il mantenimento dei servizi nei termini regolati dalla presente convenzione.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

Convenzione 2021-2026 approvata nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano e nell'Assemblea della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera del 15 ottobre 2020

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI (*)

COMUNE / ENTE	SINDACO O SUO DELEGATO	FIRMA
ABBADIA LARIANA		
BALLABIO		
BARZIO		
BELLANO		
CASARGO		
CASSINA VALSASSINA		

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Gestione Associata Servizi alla Persona

COLICO		
CORTENOVA		
CRANDOLA VALSASSINA		
CREMENO		
DERVIO		
DORIO		
ESINO LARIO		
INTROBIO		
LIERNA		
MANDELLO DEL LARIO		
MARGNO		
MOGGIO		
MORTERONE		
PAGNONA		
PARLASCO		

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Gestione Associata Servizi alla Persona

PASTURO		
PERLEDO		
PREMANA		
PRIMALUNA		
SUEGLIO		
TACENO		
VALVARRONE		
VARENNA		
COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA		

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.